

Rateizzazione del debito tributario – Cass. n. 6399/2021

Tributi erariali diretti - riscossione (tributi anteriori alla riforma del 1972) - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - rateizzazione - Rateizzazione del debito tributario - Art. 19, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 applicabile "ratione temporis" - Presupposti - Temporanea situazione di obiettiva difficoltà - Condizioni.

In tema di riscossione, la rateizzazione del debito tributario, ex art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, "ratione temporis" vigente, la quale può essere riconosciuta in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, presuppone, ad ogni modo, che il contribuente al momento della richiesta sia in condizione di adempiere alla rateizzazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6399 del 09/03/2021 (Rv. 660769 - 01)